



COMUNE DI BELLUNO
Piazza Duomo, 1 - 32100 Belluno
C.F. 00132550252 - P. IVA 00132550252



DIREZIONE AREA SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE

Ufficio di Piano – Programmazione Urbanistica
Piazza Castello, 14 - urbanistica@comune.belluno.it
PEC - belluno.bl@cert.ip-veneto.net
tel. 0437.913135 - fax 0437. 913240

Belluno, 23.12.2010

Oggetto: Vincolo paesaggistico relativo ai territori coperti da foreste e boschi – art. 142, comma 1 lett. g), del D.Lgs 22.01.2004 n. 42.

INDIVIDUAZIONE AREE SOTTOPOSTE AL VINCOLO – DISPOSIZIONE DI SERVIZIO.

Alle Responsabili di Procedimento
del Nucleo Tutela Paesaggistica

agli Istruttori dei Servizi
Edilizia ed Ufficio di Piano e
Programmazione Urbanistica

p.c. al Direttore Generale
dott. Roberto Natale

al Dirigente del Settore
Interventi sul Territorio
arch. Carlo Erranti

alla Responsabile del Servizio
Bilancio e Patrimonio
rag. Dora De Bastiani

Loro Sedi

PREMESSE

Si fa seguito alle varie questioni sorte e quesiti circa la presenza o meno di aree boscate (o foreste) e quindi di sussistenza o meno del relativo vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1 lett. g) del D.Lgs 42/2004.

La tematica in oggetto risulta alquanto complessa attesa la natura dinamica dell'elemento generatore del vincolo (bosco o foresta) creando, nel susseguirsi del tempo, situazioni diverse che possono creare delle problematiche nell'attività edilizia o in generale per gli interventi sul territorio, attesa la sostanziale differenza delle procedure e conseguenze giuridico amministrative che la presenza del vincolo paesaggistico comporta, rispetto alle zone non soggette al vincolo stesso.

La questione del vincolo paesaggistico legato al bosco "ope legis" nasce il 06.09.1985 con l'entrata in vigore della legge 08.08.1985 n.431 (c.d. Legge Galasso) di conversione del decreto-legge 27.06.1985 n.312 recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale" che, a sua volta, integrava l'art. 82 del D.P.R. 24.07.1977 n. 616.

La prima perimetrazione delle zone boscate previste dalla legge Galasso fu fatta dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento adottato con D.G.R.V. n.7090 del 23.12.1986 e approvato D.C.R.V. n. 250 del 13.12.1991. Tali limiti sono contenuti nella tavola 10 – Valenze Storico-Culturali e Paesaggistico-Ambientali – elaborati 10.9 e 10.13 alla scala 1:50'000. Al fine di permettere l'utilizzo operativo di tali limiti, a mezzo di fotoingrandimento, vennero prodotte delle cartografie alla scala 1:10'000.

La seconda perimetrazione è frutto del lavoro di analisi propedeutico alla stesura della Variante Generale al P.R.G. elaborata a metà degli anni '90 nel corso del quale venne elaborata la cartografia delle zone boscate presenti nel territorio comunale.

Tale lavoro fa parte della Variante relativa al Territorio Rurale, adottata con deliberazione Consiliare n. 68 del 20.05.1994 ed approvata con D.G.R.V. n. 1555 del 29.04.1997, le cui norme attuative all'art. 2.1 prevedono "*Nella tavola 11 le superfici boscate, ai fini del riconoscimento delle componenti del paesaggio e delle misure da adottare per la sua tutela, anche ai sensi dell'art.1 L. 431/85 (15), nonché della sicurezza idrogeologica, sono classificate in base alle loro caratteristiche in: a) - Bosco ad alto fusto di conifere; b) - Bosco ad alto fusto di latifoglie; c) - Bosco ceduo; d) - Bosco misto.*".

Sotto il profilo applicativo-operativo l'area boscata è stata considerata la zona agricola "E1" al cui interno ricadono i boschi delimitati nella citata tavola 11, salvo sei casi di agricoltura specializzata (vivai).

La terza e più recente perimetrazione delle aree boscate è contenuta nell'aggiornamento della Carta Forestale Regionale pubblicato nella primavera del 2006.

Tale strumento recepisce le modifiche introdotte con la L.R. n. 5/2005 alla definizione delle aree boscate prevista dalla L.R. n. 52/1978, il cui art. 14 vigente è il seguente:

"1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo.¹

2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.

3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause naturali o per intervento dell'uomo, conservano la classificazione a bosco.

4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.

5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria, reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente non boscati.

6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da vincolo idrogeologico.

7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.

8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate, realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti.²

¹ Comma così modificato da comma 1 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5, che ha sostituito le parole "arborea o arbustiva" con le parole "arborea associata o meno a quella arbustiva"

² Comma così sostituito da comma 2 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5.

8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri.

8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di pianificazione forestale di cui all'articolo 23, individuino valori parametrici di maggiore tutela.

8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".³

Si richiama l'attenzione sul comma 8 quinquies del soprariportato articolo 14 che esplicitamente indica l'utilizzo di tale definizione del bosco anche ai fini del vincolo paesaggistico oggetto della presente relazione.

CARTOGRAFIA E PERIMETRAZIONI - VARIAZIONI

Risulta necessario prendere in esame brevemente la precisione del limite derivabile dalla cartografia elencata.

I due elementi che determinano il limite dell'area boscata e la precisione dello stesso sono:

- La metodologia di realizzazione degli areali boscati (a mezzo di fotointerpretazione e/o analisi geospaziale di rilievo aerofotogrammetrico, o rilievo diretto a terra con metodologie speditive o di precisione);
- La natura dinamica del bosco elemento generatore del vincolo.

Gli estensori della Carta Forestale Regionale erano ben consci di tali criticità, tant'è che fin dalla pubblicazione è stata palesemente dichiarata e proposto il metodo per dare la c.d. "certezza del diritto" nei casi dubbi, ovvero in tutti i casi sul confine dove tale limite risulta condizionante nelle attività che si possono svolgere.

Si rimanda pertanto alla lettura delle "Note esplicative per l'utilizzo della Carta Forestale Regionale", allegate alla presente ed in particolare i punti: 4 – Controllo delle linee di confine fra bosco e non bosco.

DISPOSIZIONI

Alla luce di quanto sopra riportato e rammentato che la definizione del limite del bosco non risulta determinabile in termini geometrici assoluti, se questi non sono riferiti ad termine temporale definito, **in via generale si dispone che:**

A) se il limite cercato deve essere riferito all'attualità o comunque in data posteriore alla pubblicazione della C.F.R. 2006:

- **la cartografia di riferimento è la suddetta Carta Forestale Regionale 2006**, che prevale – *per la sola delimitazione del bosco* - anche sulle tavole del vigente P.R.G..
- se vi sono incertezze o riserve sulla localizzazione del suddetto limite delle aree boscate, rilevabile dalla C..F.R., l'interessato potrà attivare autonomamente la procedura di verifica in sito attraverso i Servizi Forestali Regionali e solo la risultanza della stessa, comporterà l'eventuale variazione (*solitamente la riduzione*) dell'area vincolata;

³ Commi 8 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies aggiunti da comma 3 art. 6 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 .

B) se il limite cercato deve essere riferito a data anteriore alla pubblicazione della suddetta C.F.R. 2006:

- **si dovrà fare riferimento alla documentazione vigente alla data ricercata, (fotoingrandimento del P.T.R.C. del 1991 o le successive tavole del vigente P.R.G.)** la quale risulta oggettivamente incontestabile, a meno di grossolani “errori” occorsi in sede di predisposizione della cartografia connessi a metodologie di lavoro esistenti alcuni anni or sono ed in presenza di altra e certificata documentazione fotografica atta a stabilire la reale situazione del luogo (es. installazioni militari camuffate nelle ortofotocarte utilizzando aree boscate).

PRECISAZIONI

Le considerazioni esposte, sotto il profilo strettamente tecnico, riducono la problematica evidenziata in ordine alle aree soggette a vincolo paesaggistico conseguentemente la presenza dell'area boscata, rimanendo da valutare caso per caso, le possibili ricadute sul piano giuridico dell'alternarsi della presenza del citato vincolo e le pratiche in corso di istruttoria.

Alla presente disposizione venga data la massima pubblicità ai professionisti, evidenziando che verrà pubblicata sul sito internet del Comune, unitamente alla suddetta C.F.R. che risulta comunque già pubblicata dalla Regione Veneto sul proprio sito (*in formato GIS ed è corredata dei seguenti documenti esplicativi: Libro_Carta_forestale.pdf; note esplicative.pdf; Metadati CFR.pdf.*).

Il Responsabile
del Servizio Ufficio di Piano
Programmazione Urbanistica
(F.to Giuseppe Casagrande)

Riferimento:
Responsabile del Servizio
Ufficio di Piano - Programmazione Urbanistica
p.i. Giuseppe CASAGRANDE
tel. 0437 913109 cell. 320 4608616 - fax 0437. 913240
p.zza Castello, 14 – 32100 Belluno
gcasagrande@comune.belluno.it
CS